



Data 11/03/2026 Protocollo N° 0158918 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 3

Oggetto: **Malattia di Aujeszky (MA). Trasmissione D.G.R. n. 117 del 04/03/2026. Trasmissione schede di accompagnamento campioni MA e Malattia Vescicolare Suina (MVS).**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle AULSS:
- Sanità Animale
- Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Agli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
D.G.S.A. – Ufficio III

Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezie

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, la D.G.R. n. 117 del 04/03/2026 - Approvazione del “Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026”.

Alla luce del nuovo Piano, si informano i S.V. delle AULSS che nel corso del 2026 verrà sviluppato da parte del CREV un nuovo cruscotto nella sezione BIREPORT di ReSolVe, in sostituzione di quello precedente.

Inoltre, tenuto conto di quanto indicato nella ns. nota prot. n. 0458416 del 29/08/2023 “Integrazione indicazioni su campionamento (scheda accompagnatoria) e tariffazione per Malattia di Aujeszky (MA) e Malattia Vescicolare Suina (MVS) sul territorio regionale”, si rappresenta che la scheda di accompagnamento campioni per MA e MVS è stata divisa nelle due seguenti, che si trasmettono in allegato:

- Scheda accompagnamento campioni Malattia di Aujeszky
- Scheda accompagnamento campioni Malattia Vescicolare Suina (MVS).

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Proposta n. 143 / 2026

PUNTO 4 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/03/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 / DGR del 04/03/2026

OGGETTO:

Approvazione del "Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
	Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GINO GEROSA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del “Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il “*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026*”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 429/2016 e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, in sostituzione del precedente “Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky”, di cui alla DGR n. 774 del 27 giugno 2023.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Malattia di Aujeszky (MA) è una malattia virale a diffusione mondiale che ogni anno produce enormi perdite economiche nel settore suinicolo, in particolare in quei Paesi dove la suinicoltura è altamente industrializzata. La sintomatologia è rappresentata da sindromi respiratorie, nervose e riproduttive che causano elevata mortalità e rilevanti cali di produzione. Proprio per questo motivo, sebbene non sia una zoonosi, molti Paesi hanno sviluppato dei Piani di controllo e di eradicazione di questa malattia nei suini domestici. La malattia è categorizzata con le lettere “C”, “D” ed “E” dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, quale malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2016/429.

Con Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017, la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II alla Decisione comunitaria n. 2008/185/CE del 21 febbraio 2008, quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky.

Con DGR n. 1555 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il “*Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto*”, finalizzato da un lato al mantenimento della qualifica ottenuta e dall'altro all'ottenimento della qualifica superiore di territorio indenne da MA, di cui all'Allegato I alla Decisione n. 2008/185/CE.

La succitata Decisione comunitaria è stata abrogata in data 21 aprile 2021 dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, nel quale vengono elencati sia gli Stati membri o loro zone o compartimenti il cui “*status*” di indenne da malattia o i cui programmi di eradicazione si considerano approvati a norma dell'art. 280 del Regolamento (UE) n. 2016/429, sia quelli il cui “*status*” di indenne da malattia e i cui programmi di eradicazione sono approvati dal medesimo Regolamento.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo “*status*” di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti stabilisce, tra le altre cose, i criteri per il riconoscimento dello “*status*” di indenne da MA di Stati membri e zone.

Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 è stato aggiornato l'Allegato VI, Parte I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620, con l'inclusione della Regione del Veneto nell'elenco dei territori aventi lo “*status*” di indenne da malattia per l'infezione da MA.



Il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 prevede che i territori che hanno conseguito la qualifica di indennità comunitaria per una malattia elencata, tra cui la MA, applichino determinate misure sanitarie finalizzate al mantenimento della qualifica: i criteri per l'attuazione dei programmi di mantenimento sono stabiliti nel Regolamento medesimo. L'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE), ha quindi predisposto un "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky*", che è stato approvato con DGR n. 774 del 27 giugno 2023.

Ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2020/689, dopo 2 anni consecutivi dal conseguimento della qualifica di indennità dalla malattia e in assenza di focolai rilevati, il tipo di sorveglianza che deve essere attuata nel territorio indenne per dimostrare l'assenza di circolazione di MA su base annua, può essere rimodulata, tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio individuati dalle Autorità sanitarie competenti (Servizio Veterinario regionale, Servizio Veterinario locale e IZS).

Considerato che la Regione del Veneto è in possesso dei suddetti requisiti minimi, con nota dell'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria prot. n. 291270 del 13 giugno 2025 è stato trasmesso al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszky (CRN-MA), per valutazione e parere di competenza, il nuovo Piano regionale per il mantenimento dello "*status*" di indenne nei confronti della MA, rimodulato dalla medesima struttura regionale, secondo le indicazioni del Regolamento (UE) n. 2020/689 e redatto in collaborazione con il CREV.

Tale piano, il cui contenuto è integralmente riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato formalmente approvato dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute Animale con nota prot. n. 0019123-30/06/2025-DGSA-MDS-P.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare il citato "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026*" contenuto nell'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Il piano precedente, di cui alla citata DGR n. 774 del 27 giugno 2023, viene integralmente sostituito dal presente provvedimento.

Infine si incarica l'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica la Decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la Decisione n. 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la Decisione n. 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente



indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo "status" di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 recante modifica di alcuni allegati del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello "status" di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate;

VISTA la DGR n. 1555 del 3 ottobre 2017, avente ad oggetto "*Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto*";

VISTA la DGR n. 774 del 27 giugno 2023, avente ad oggetto "*Approvazione del Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky*";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, con nota prot. n. 0019123-30/06/2025-DGSA-MDS-P, ha approvato il nuovo "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026.*", come elaborato dalla Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
3. di approvare il "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026*", **Allegato A** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di stabilire che il Piano di cui al punto 3 sostituisce integralmente il "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky*", precedentemente approvato con la DGR n. 774 del 27 giugno 2023;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -





Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky (MA) 2026

Premessa

Il presente Piano regionale, redatto in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE), modifica e sostituisce il Piano precedente, approvato con DGR n. 774 del 27 giugno 2023.

Le modifiche sono state apportate in virtù del Regolamento delegato (UE) n. 2020/689, il quale prevede che dopo 2 anni consecutivi dal conseguimento della qualifica di indennità dalla malattia e in assenza di focolai rilevati, il tipo di sorveglianza che deve essere attuata nel territorio indenne per dimostrare l'assenza di circolazione di MA su base annua, può essere rimodulata, tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio individuati dalle Autorità sanitarie competenti.

La Regione del Veneto è stata inclusa tra i territori aventi la qualifica comunitaria di "indenne per malattia di Aujeszky" con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023.

Essendo pertanto trascorsi più di 2 anni dall'acquisizione della qualifica di indennità, e considerati i risultati favorevoli ottenuti con l'applicazione dei precedenti piani regionali di sorveglianza nei confronti della malattia, l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, della Regione del Veneto, con nota prot. n. 0291270 del 13 giugno 2025, ha trasmesso al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszky (CRN-MA), per valutazione e parere di competenza, una proposta di rimodulazione del proprio Piano regionale per il mantenimento della qualifica per MA.

Il citato Piano, approvato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0019123-30/06/2025-DGSA-MDS-P, viene pertanto riportato di seguito.

1. Situazione epidemiologica

Dati di popolazione

Al 31/12/2025, in regione Veneto risultano attivi 163 allevamenti da riproduzione, 1178 allevamenti da ingrasso e 1760 allevamenti familiari (**Tabella 1**). Ai fini del campionamento e della valutazione della percentuale di controllato/controllabile sono riportati gli allevamenti attivi, cioè quelli in cui è stato registrato almeno un animale o una movimentazione nell'anno di riferimento. Gli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e familiari della Regione Veneto sono rispettivamente riportati in mappa nelle **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**.

La numerosità degli animali presenti nelle tre tipologie di allevamento si riferisce alla somma delle capacità potenziali delle singole aziende registrate in anagrafica.



Tabella 1 - Popolazione suinicola regionale al 31/12/2025

Tipologia di allevamento	N. allevamenti	N. animali (somma capacità potenziale)
Allevamenti da riproduzione	163	334.119
Allevamenti da ingrasso	1.178	495.684
Allevamenti familiari	1.760	4.747

Figura 1 – Distribuzione degli allevamenti da riproduzione (ciclo aperto e ciclo chiuso) aperti al 31/12/2025




Figura 2 – distribuzione degli allevamenti da ingrasso aperti attivi al 31/12/2025





Figura 3 – Distribuzione degli allevamenti familiari aperti attivi al 31/12/2025



2. Programma per il mantenimento dello status di indenne della regione Veneto nei confronti della Malattia di Aujeszky

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2020/689, dopo 2 anni consecutivi dal conseguimento della qualifica e assenza di focolai rilevati, può essere attuata la sorveglianza per dimostrare, su base annua, l'assenza di circolazione di MA, tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio individuati.

Identificazione dei fattori di rischio

Per quanto riguarda MA, i principali fattori di rischio associabili alla malattia sono:

- Possibile contatto con la fauna selvatica;
- Scarse misure di biosicurezza e, più in generale, rank basso (< 20) nel sistema ClassyFarm;
- Allevamenti con elevata capacità potenziale e turnover, in particolare da territori non indenni;
- Eventuali altri criteri di rischio individuati dalla Az. ULSS competente per territorio.

Oltre alla quota programmata, che comprende gli stabilimenti di suini da riproduzione, semibradi e gli ingrassi ad elevata capacità, e gli allevamenti ai quali viene attribuita la qualifica induttiva (familiari e siti 2), è previsto il controllo di una quota a rischio valutata discrezionalmente da Az. ULSS corrispondente ad almeno il 10% della quota programmata. Tali stabilimenti verranno scelti dalle singole Az. ULSS sulla base dei fattori di rischio precedentemente individuati.

Per quanto concerne la qualifica induttiva dei siti 2, degli allevamenti familiari e degli allevamenti da ingrasso <300 capi che non dovessero rientrare nella quota di allevamenti a rischio, questa viene attribuita anche qualora i suini provengano da uno stabilimento da riproduzione indenne ai sensi del Regolamento (UE) n.2020/689 di una regione non indenne per MA, in quanto permane l'obbligo di approvvigionamento da stabilimenti indenni ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/689, previa verifica dell'effettuazione dei controlli pre-movimentazione previsti da normativa comunitaria.



Sulla base di quanto sopra i controlli previsti sono dettagliati in **Tabella 2 e 3**.

Tabella 2: Allevamenti da controllare calcolati sul rischio.

Tipologia	Attivi al 31/12/2025	Allevamenti da controllare	Modalità di campionamento
Riproduzione (ciclo aperto e ciclo chiuso)	163	Tutti	Prelievo sangue in allevamento secondo Tabella 4
Ingrassi > 300 capi	207	Tutti	Prelievo sangue in allevamento secondo Tabella 4
Semibradi	109	Tutti	Prelievo sangue in allevamento o al macello secondo Tabella 4
Siti 2	29	Qualifica induttiva da scrofaia	\
Ingrassi < 300 capi	971	Qualifica induttiva	\
Familiari	1760	Qualifica induttiva	\
Allevamenti a rischio*	-	Quota valutata discrezionalmente da Az. ULSS corrispondente ad almeno il 10% di quella programmata	Prelievo sangue secondo Tabella 4
Cinghiali cacciati	-	Almeno il 5% del totale dei cinghiali cacciati conferiti in IZSve per esame trichinoscopico	<i>Meat Juice</i> al macello

*Allevamenti a rischio: Siti 2, familiari, ingrassi tra 30 e 300 capi che non effettuano tutto pieno/tutto vuoto e non rientrano in un sistema multisito, in particolare se ricevono da Regioni che non hanno interrotto la vaccinazione, o altri allevamenti considerati a rischio dall'Az. ULSS.

Tabella 3: Numero di allevamenti da controllare per ciascuna Az. ULSS suddivisi per tipologia considerati gli allevamenti attivi al 31/12/2025.

Az. ULSS	SEMIBRADI	RIPR.	ING > 300	Tot. programmati	Quota a rischio	TOT
Az. ULSS 1	10	4	2	16	2	18
Az. ULSS 2	25	42	29	96	10	106
Az. ULSS 3	10	11	6	27	3	30
Az. ULSS 4	2	1	6	9	1	10
Az. ULSS 5	16	8	25	49	5	54
Az. ULSS 6	11	24	41	76	8	84
Az. ULSS 7	7	9	9	25	3	28
Az. ULSS 8	6	4	17	27	3	30
Az. ULSS 9	22	60	72	154	15	169
Totale	109	163	207	479	50	529



Il numero di animali da campionare all'interno degli allevamenti selezionati è descritto in tabella 4 e tiene conto dei livelli di prevalenza e confidenza riportati nel Regolamento (UE) n. 2020/689.

Tabella 4: Numerosità campionaria con prevalenza attesa del 20% e livello di confidenza del 95%.

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 10 capi	Si testano tutti
11-24	10
25-50	12
50-200	13
>200	14

Si precisa che:

- Nel caso in cui gli animali provenienti da allevamenti familiari fossero macellati in regione, i prelievi potranno essere effettuati al momento della macellazione.
- Negli allevamenti da sottoporre a controllo, indipendentemente dalla tipologia produttiva, nel corso dell'anno deve essere effettuato un solo campionamento su suini **di età uguale o superiore ai cinque mesi**.
- Deve essere garantito l'aggiornamento della Banca dati suinicola nazionale e che per garantire la corretta tracciabilità degli animali, devono essere inserite tutte le movimentazioni (Documento di Accompagnamento (DDA) elettronico), come definito dal D.Lgs. n. 134/2022 e relativo Manuale Operativo;

Il monitoraggio della malattia nella fauna selvatica costituisce un indicatore di ulteriore attenzione nei confronti di possibili situazioni più a rischio a livello regionale, pertanto, è previsto un campionamento di convenienza avvalendosi dei controlli già in essere sulle carcasse di cinghiali oggetto di depopolamento. In particolare, è previsto un esame sierologico con una numerosità corrispondente ad almeno il 5% dei campioni di muscolo diaframma per ciascuna Azienda ULSS prelevati per esame trichinoscopico. La distribuzione per Azienda ULSS viene riportata in **Tabella 5** sulla base della numerosità di campioni conferiti per gli anni 2023 e 2024.

Tabella 5: Numero minimo di cinghiali abbattuti da analizzare per MA per Azienda ULSS.

Az. ULSS	N. cinghiali abbattuti da controllare
Az. ULSS 1	30
Az. ULSS 2	60
Az. ULSS 3	0
Az. ULSS 4	0
Az. ULSS 5	0
Az. ULSS 6	80
Az. ULSS 7	30
Az. ULSS 8	30
Az. ULSS 9	90
Totale	320



Movimentazioni

Le movimentazioni di suini da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria:

- a. Tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da:
 - i. Stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure
 - ii. Stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;
- b. Tutti i suini introdotti:
 - i. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in territori indenni da MA (per il territorio nazionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano); oppure
 - ii. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (**Tabella 6**); oppure
 - iii. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l'ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.

Nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da MA può essere concesso a uno stabilimento se:

- i. tutti i suini provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in un territorio indenne da infezione da MA, oppure
- ii. i suini provengono da stabilimenti indenni situati in un territorio contemplato da un programma di eradicazione approvato e siano stati testati come descritto nella lettera b., punto ii.

Tabella 6: Numerosità campionaria con prevalenza attesa del 10% e livello di confidenza del 95%.

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 19 capi	Si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
>=1000	29



3. Effettuazione dei prelievi

La maggior parte degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione della Regione hanno un veterinario libero professionista incaricato per MA. Nel caso in cui un veterinario libero professionista non sia disponibile, i Servizi Veterinari della Aziende ULSS si occupano del programma.

Anche il presente Piano prevede che i prelievi possano essere effettuati dai veterinari liberi professionisti formalmente individuati dall'allevatore. Per i nuovi veterinari incaricati di svolgere tale attività, come previsto precedentemente, dovranno inoltrare formale richiesta all'Azienda ULSS competente per territorio. Qualsiasi modifica dovrà essere comunicata tempestivamente da parte del veterinario libero professionista all'Azienda ULSS di competenza dell'allevamento. Il veterinario libero professionista dovrà comunicare all'Azienda ULSS competente per territorio l'elenco degli allevamenti per i quali è stato incaricato dell'attività di controllo.

Il veterinario libero professionista dovrà:

- Effettuare correttamente i prelievi con le modalità previste dal piano regionale;
- Garantire che i dati relativi alle movimentazioni siano stati correttamente inseriti in BDN;
- Garantire il supporto tecnico al Veterinario Ufficiale dell'Azienda ULSS al momento dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica in caso di sospetto/positività.

4. Metodica di laboratorio per ricerca anticorpi gB

Ai sensi della vigente normativa (Reg. UE n. 2020/689), i controlli per MA sono attualmente effettuati attraverso la verifica della risposta anticorpale alla glicoproteina B (gB), che risulta negativa in soggetti non infetti, non vaccinati. A seguito di eventuale positività al test per la glicoproteina B, ai fini del mantenimento della qualifica verrà testata la negatività alla glicoproteina E e saranno operate le opportune verifiche epidemiologiche relativamente alle partite di provenienza e alla situazione vaccinale dello stabilimento, ricordando che la vaccinazione per MA è vietata su tutto il territorio regionale.

Negli allevamenti da svezzamento ("SITI 2") dove non sono presenti capi di età superiore ai 5 mesi, possono essere campionati anche capi di età inferiore, che verranno testati direttamente con test glicoproteina B e glicoproteina E.

5. Gestione delle positività

Lo status di indenne da infezione da MA nella popolazione suina di uno Stato membro o di una zona può essere mantenuto in caso di comparsa di un focolaio, se:

- a. tutti i suini presenti negli stabilimenti colpiti sono stati allontanati;
- b. l'autorità competente ha condotto un'indagine epidemiologica e indagini comprendenti esami clinici e prove sierologiche o virologiche:
 - i. in tutti gli stabilimenti che detengono suini venuti a contatto, direttamente o indirettamente, con lo stabilimento infetto, al fine di escludere l'infezione; e
 - ii. in tutti gli stabilimenti che detengono suini situati entro un raggio di almeno 2 km da uno stabilimento infetto, al fine di dimostrare che tali stabilimenti non sono infetti. Il numero di campioni di sangue o di succo di carne da prelevare dai suini detenuti in tali stabilimenti deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (**Tabella 6**).
- c. il risultato dell'indagine di cui alla lettera b) ha dimostrato che il focolaio ha interessato solo un numero limitato di stabilimenti;



ad6e4ace



- d. le pertinenti misure di controllo di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2020/689 sono state attuate immediatamente in ciascuno stabilimento infetto da MA, compresa, ove necessario, la vaccinazione con vaccini DIVA.

In caso di comparsa di un focolaio, l'autorità competente può autorizzare l'uso della vaccinazione DIVA, se:

- a. il suo uso è limitato al controllo del focolaio in questione, secondo quanto ritenuto necessario dall'autorità competente;
- b. i suini sono vaccinati con metodo DIVA sotto la supervisione dell'autorità competente e l'uso di vaccini DIVA è documentato per ciascun animale;
- c. i suini vaccinati con metodo DIVA sono solo spostati direttamente in un macello o in uno stabilimento in un altro Stato membro o in un'altra zona in cui non è in vigore alcun divieto di vaccinazione.

In ogni modo, in caso di sospetto o positività in uno stabilimento, il caso verrà gestito in collaborazione tra AULSS di competenza, CREV e Servizio Veterinario regionale per quanto di competenza.



ad6e4ace



SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

PIANO AUJESZKY - MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO:

ALTRI MOTIVI DI CAMPIONAMENTO:

AUJ - ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER AUJESZKY 1° PRELIEVO	[A1]
AUJ - ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER AUJESZKY 2° PRELIEVO	[A2]
AUJ - CONTROLLO ANNUALE IN SVEZZAMENTO	[M3.1]
AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	[A4]
AUJ - CONTROLLO AL MACELLO PER MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	[A4.1]
AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO QUALIFICA IN ALLEVAMENTO FAMILIARE ACCREDITATO INDUTTIVAMENTE	[A4.2]
AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO QUALIFICA IN ALLEVAMENTO DI INGRASSO <30 CAPI ACCREDITATO INDUTTIVAMENTE	[A4.3]
AUJ - CONTROLLO PER VERIFICA STATO VACCINALE	[M5]
AUJ - A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA	[A5]
AUJ - CONTROLLO SU PARTITE PER MOVIMENTAZIONE	[A6]
AUJ - ACCREDITAMENTO PER AUJESZKY CON PRELIEVO SINGOLO	[A7]
AUJ - CONTROLLO PER PIANO AZIENDALE ERADICAZIONE	[S9]
AUJ - ALTRO	[S6]

PROVENIENZA SUIDI ^(a)

SPECIE: _____

ANIMALE CACCIATO

COMUNE DI ABBATTIMENTO _____ LATITUDINE: _____ LONGITUDINE: _____

DA ALLEVAMENTO

CODICE AZIENDALE: _____ **CODICE FISCALE:** _____

PROPRIETARIO: _____

DETENTORE: _____

DENOMINAZIONE ALLEVAMENTO: _____

INDIRIZZO AZIENDA: _____

SITUAZIONE ATTUALE:

STRUTTURA: _____

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO: _____

TECNICA PRODUTTIVA: Finissaggio Svezamento
 Ciclo completo Magronaggio

CICLO RIPRODUTTIVO: Aperto Chiuso

MODALITA' DI ALLEVAMENTO Stabulato Semibrado

VENDITA RIPRODUTTORI Si No

N. CAPI PRESENTI _____

N. RIPRODUTTORI PRESENTI _____

SONO PRESENTI **SOLO** CAPI DI **ETA' < 5 MESI**: Si No

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____

NUMERO CAPI PRELEVATI: ____

TIPI CAMPIONE:

SANGUE N. __

FECI N. __

EPITELIO N. __ MEAT JUICE N. __

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

MALATTIA DI AUJESZKY

ALTRO* _____

*si evidenzia che per MVS va utilizzata la scheda di accompagnamento dedicata

MACELLO SEDE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI (COMPILARE SOLO IN CASO DI PRELIEVO AL MACELLO) ^(b)

CODICE _____ DENOMINAZIONE _____

PROVINCIA _____ COMUNE _____ MACELLO CEE MACELLO A CAPACITÀ LIMITATA

DATA DI INVIO DEI CAMPIONI AL LABORATORIO _____

AULSS DI RIFERIMENTO _____

PAGANTE DELLE ANALISI _____

FIRMA DEL VETERINARIO _____

Note

(a) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.

(b) In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata all'azienda USL competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI IN ALLEVAMENTO

Identificativo dei suini	Categoria	Materiale	Identificativo dei suini	Categoria	Materiale
1.			29.		
2.			30.		
3.			31.		
4.			32.		
5.			33.		
6.			34.		
7.			35.		
8.			36.		
9.			37.		
10.			38.		
11.			39.		
12.			40.		
13.			41.		
14.			42.		
15.			43.		
16.			44.		
17.			45.		
18.			46.		
19.			47.		
20.			48.		
21.			49.		
22.			50.		
23.			51.		
24.			52.		
25.			53.		
26.			54.		
27.			55.		
28.			56.		


--

DATI PER LA FATTURAZIONE obbligatori se campione a pagamento*	DATI DEL PROPRIETARIO
RAGIONE SOCIALE	NOME E COGNOME
INDIRIZZO	INDIRIZZO
COMUNE CAP PROV.	COMUNE CAP PROV.
PARTITA IVA **	TELEFONO/FAX
CODICE FISCALE	E-MAIL
TELEFONO/FAX	LUOGO PRELIEVO
E-MAIL	CODICE ISTAT*** <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

* È sufficiente compilare solo il campo "ragione sociale" se il cliente è già registrato c/o IZSVe. ** campo obbligatorio solo se il cliente ne è in possesso. *** Campo obbligatorio, solo nel caso di allevamento censito.

VERBALIZZANTE					
NOME E COGNOME			INDIRIZZO		
COMUNE	CAP	PROV.	TEL/FAX	E-MAIL	

Pagamento	<input type="checkbox"/> PIANO/CONVENZIONE/FATTURAZIONE PERIODICA	<input type="checkbox"/> PagoPA
------------------	---	---------------------------------

Modalità di consegna del rapporto di prova se diverso da quella online				 www.izsvenezie.it
<input type="checkbox"/> RITIRO PRESSO IL LABORATORIO	<input type="checkbox"/> SPEDIZIONE:	<input type="checkbox"/> E-MAIL:	<input type="checkbox"/> FAX:	

Indicare il soggetto destinatario dell'esito:				
<input type="checkbox"/> VERBALIZZANTE	<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO	<input type="checkbox"/> RAGIONE SOCIALE	<input type="checkbox"/> ALTRO:	

SPECIE ANIMALE					
<input type="checkbox"/> bovino	<input type="checkbox"/> equino	<input type="checkbox"/> ovino	<input type="checkbox"/> caprino	<input type="checkbox"/> suino	<input type="checkbox"/> coniglio
<input type="checkbox"/> cane	<input type="checkbox"/> gatto	<input type="checkbox"/> pollo	<input type="checkbox"/> tacchino		
<input type="checkbox"/> altro:					
<input type="checkbox"/> altro:					

SESSO	<input type="checkbox"/> maschio	<input type="checkbox"/> femmina	ETA'	
--------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------	--

MATERIALE INVIATO				
<input type="checkbox"/> organi	<input type="checkbox"/> carcassa	<input type="checkbox"/> feci	<input type="checkbox"/> latte	<input type="checkbox"/> sangue
<input type="checkbox"/> tampone:				
<input type="checkbox"/> altro:				

Temperatura di ricevimento da compilare a cura di IZSVe:	<input type="checkbox"/> TEMPERATURA AMBIENTE	<input type="checkbox"/> REFRIGERATO.....°C	<input type="checkbox"/> CONGELATO	<input type="checkbox"/> NON RILEVABILE
---	---	---	------------------------------------	---

ANAMNESI

DISTINTA CAMPIONI

MONITORAGGIO SANITARIO PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

N.	ANIMALE	NOTE	N.	ANIMALE	NOTE
1			21		
2			22		
3			23		
4			24		
5			25		
6			26		
7			27		
8			28		
9			29		
10			30		
11			31		
12			32		
13			33		
14			34		
15			35		
16			36		
17			37		
18			38		
19			39		
20			40		

ESAMI RICHIESTI

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> anatomopatologico | <input type="checkbox"/> batteriologico | <input type="checkbox"/> antibiogramma | <input type="checkbox"/> parassitologico |
| <input type="checkbox"/> virologico | <input type="checkbox"/> micologico | <input type="checkbox"/> istologico | <input type="checkbox"/> sierologico |
| <input type="checkbox"/> altro: | | | |

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy.

Titolare del trattamento: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (in sigla IZSVE), con sede legale in 35020 LEGNARO (PD), Viale dell'Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore tel. 0498084242, email dirgen@izsvenezie.it. In particolare, i dati verranno trattati dal personale dal personale delle strutture dell'IZSVE interessate. Responsabile della protezione dei dati dell'IZSVE ai sensi dell'art. 37 GDPR (RPD/DPO), contattabile all'indirizzo e-mail dpo@izsvenezie.it.

Tipologia di dati e fonti: dati comuni, anagrafici e identificativi. Provengono tutti dall'Interessato. Finalità e modalità: i dati saranno trattati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'IZSVE e in particolare per svolgere attività di accettazione, refertazione e fatturazione; il trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento volontario dei dati, sull'adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul legittimo interesse del Titolare. Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza comporta l'impossibilità per il Titolare di eseguire l'attività oggetto del trattamento e quindi, per esempio, l'impossibilità per l'Interessato di eseguire le attività oggetto del trattamento. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all'uopo incaricati dal Titolare, a Responsabili del trattamento e consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso. Diritti: l'Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui sopra. Reclamo: l'Interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Revoca: il consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di svolgere l'attività oggetto del trattamento.

Nel sito www.izsvenezie.it, sezione "Carta dei servizi e tariffario" sono disponibili le prestazioni offerte, i metodi in uso e le tariffe delle prestazioni a pagamento (tariffario IZSVE). Per le prove accreditate si rimanda al sito web di ACCREDIA (www.accredia.it). I campioni sono distrutti dopo l'esecuzione dell'esame ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche o salvo diversi accordi con il cliente. Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano le condizioni generali di contratto, disponibili sul sito www.izsvenezie.it.

Data prelievo	Data conferimento	Firma conferente	Firma operatore IZSVE